

Deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia n. 07 di data 15.03.2021

Oggetto: Servizio di fognatura. Determinazione tariffe degli scarichi civili e produttivi per l'anno 2021

LA GIUNTA DELL'UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA

Rilevato che con le delibere n. 2516 e 2517 del 28 novembre 2005 la Giunta provinciale, d'intesa con gli organi rappresentativi dei comuni, apportò alcune modifiche al sistema di tariffazione dei servizi di acquedotto e fognatura. Tali modifiche sono state recepite con i vari regolamenti dai singoli Comuni.

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2436 del 09.11.2007 con la quale vengono definite le modalità e i presupposti per il calcolo delle tariffe del servizio fognatura ed in particolare:

- l'individuazione dei costi comunque presenti indipendentemente dalla quantità di acqua corrisposta agli utenti (costi fissi),
- la loro separazione dai costi direttamente connessi con tale quantità (costi variabili),
- la conseguente individuazione di una quota fissa di tariffa da applicarsi alle utenze civili.

Considerato che il modello tariffario, per quanto concerne le tipologie di tariffa, conferma la suddivisione tra utenze produttive e utenze civili con la possibilità di prevedere una maggiorazione, sulla base di un parametro di calcolo superiore ad 1, della quota variabile di tariffa per le utenze produttive rispetto a quelle civili. La quota F (quota fissa) della tariffa delle utenze produttive va determinata secondo la tabella allegata alla citata delibera della Giunta Provinciale, scegliendo l'importo da applicare tra il valore minimo e massimo per ciascuno degli scaglioni di consumo indicati;

vista la proposta redatta dal Servizio Tributi di adeguamento della tariffa di fognatura per gli insediamenti civili e produttivi per l'anno 2021 sulla base delle disposizioni previste dalla succitata deliberazione della Giunta provinciale e seguendo le indicazioni disposte dalla circolare della Provincia n. 13 del 15.11.2007 prot. n. 11718/07 avente ad oggetto "Modifiche ai modelli tariffari relativamente ai servizi di acquedotto e fognatura, modifiche introdotte con le delibere della giunta provinciale n. 2436 e 2437";

ribadita dunque la seguente struttura tariffaria:

1. una quota fissa, rapportata ai costi fissi ed applicata alle utenze indipendentemente dall'acqua scaricata in fognatura ;
2. una quota variabile, per coprire i costi variabili del servizio, che continua ad essere calcolata in base al quantitativo di acqua reflua scaricata in fognatura e determinata secondo le previsioni del modello tariffario che prevede la differenziazione fra utenze civili e utenze produttive. Per evitare che la quota fissa della tariffa gravi eccessivamente sulle utenze civili, la Giunta Provinciale ha stabilito che i costi fissi non possono essere conteggiati nella misura superiore al 35%;

visti i prospetti allegati A) e B) , parti integranti e sostanziali del presente provvedimento nei quali sono riportati il piano dei costi e ricavi previsti per l'esercizio 2020, evidenziati i costi fissi e quelli variabili, i ricavi dati dalla quota F delle utenze produttive e il numero delle utenze, le modalità di calcolo e le tariffe risultanti sia per quanto concerne la quota fissa della tariffa delle utenze civili, sia la determinazione della tariffa variabile per le utenze civili e quelle produttive data dalla suddivisione dei costi variabili per il totale dei metri cubi di acqua che si prevede di fatturare;

dato atto che le nuove tariffe proposte assicurano una copertura dei costi complessivi del servizio pari al 100%:

viste le circolari del Servizio Autonomie Locali della Provincia n. 11 del 24.11.2009 prot. n. S110/09/121903/1.1/3-09 avente ad oggetto: "Aggiornamento ed approfondimenti normativi, amministrativi e giurisprudenziali in materia di tributi e tariffe comunali – Informazioni contabili connesse alla materia tributaria e tariffaria" con la quale si comunica che nessuna modifica è stata apportata ai sistemi tariffari standard relativi ai servizi acquedotto e di fognatura per l'anno 2010 e l'ulteriore nota di data 29.11.2010 che riconferma i modelli tariffari anche per il 2011; nessun'altra modifica risulta necessario per il 2021;

riscontrato l'obbligo del Comune di deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, ai sensi dell'art. 27 comma 8 della Legge 28 dicembre 2001 n. 448, modificativo dell'art. 53 comma 16 della legge 23 dicembre 2000 n. 3888, entro la data fissata per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione;

acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa da parte del responsabile servizio tributi e contabile da parte del responsabile servizio finanziario, espressi ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. dd. 03.05.2018 n. 2,

dato atto che la presente deliberazione non necessita dell'attestazione di copertura finanziaria in quanto dal presente provvedimento non discende alcun impegno di spesa a carico del bilancio comunale.

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- di approvare, per quanto esposto in premessa, per l'anno 2021, le tariffe relative al servizio pubblico di fognatura, con effetti dal 01.01.2021, così come riportate negli allegati prospetti (All. A e B) che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di ritenere con la presente superate le precedenti deliberazioni di determinazione della tariffa del servizio pubblico di fognatura;
- di stimare ed accertare il gettito complessivo del servizio in Euro 58.699,06 compresa IVA da iscriversi nel Bilancio di previsione 2021 al cap. 755 (P.F. 3.01.01.01.004)
- pari al 100% del costo complessivo del servizio;
- di dare atto che il servizio di depurazione viene gestito direttamente dalla P.A.T.;
- di trasmettere la presente deliberazione, con i relativi allegati al Servizio Autonomie Locali
- di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione favorevole unanime legalmente espressa, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 183 comma 4° del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale nr. 2 del 3 maggio 2018, in relazione alla urgenza di garantire la continuità del servizio;
- di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 1. opposizione alla Giunta Unione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale nr. 2 del 3 maggio 2018;
 2. ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104;
 3. in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199